

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Le nuove verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c.

d.c. (dopo correttivo)

Articolo di Luigi VIOLA

Sommario: 1. Le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. 1.1. Il giudice rileva vizi 1.2. Il giudice non rileva vizi 2. Lo switch procedimentale da rito ordinario a semplificato 3. Il decreto del giudice di conferma o differimento è necessario per far decorrere i termini 3.1. Il caso del decreto tardivo oltre i quindici giorni 3.2. Il caso dell'omesso decreto di conferma o differimento 4. La Corte Costituzionale ha salvato l'impianto delle verifiche preliminari 4.1. Analisi giurimetrica

1. Le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.

L'art. 171 bis c.p.c. è interamente riscritto, più per ragioni di chiarezza che di contenuto.

La norma viene integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incombeni di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale).

In concreto sembra cambiato che:

-lo *switch* procedimentale da rito ordinario a semplificato deve avvenire già in sede di verifiche preliminari;

-è divenuto pacifico che il giudice deve emettere un decreto anche per confermare l'udienza in quanto, in difetto, non iniziano a decorrere i termini relativi alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Art. 171-bis. [ante correttivo] (Verifiche preliminari).

Scaduto il termine di cui all' articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d' ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d' ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all' articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall' articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni dalla data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall' articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Art. 171-bis. [dopo correttivo] (Verifiche preliminari).

Scaduto il termine di cui all' articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d' ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.

Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell' udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d' ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all' articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.

Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell' articolo 281- decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l' udienza di cui all' articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all' articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all' udienza fissata nell' atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.

1.1. Il giudice rileva vizi

Il primo comma del nuovo art. 171 bis c.p.c. ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d'ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Il secondo comma – in simmetria con il previgente articolo 183, primo comma – prevede che quando, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del

contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell'atto di citazione), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 271 (chiamata in causa del terzo ad opera del terzo), 291, primo comma (rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo) e 292, primo comma (notifiche al contumace).

Rispetto al "catalogo" previsto dall'originario articolo 171-bis, viene espunto il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Quelli in considerazione sono tutti provvedimenti che pongono a carico delle parti specifici adempimenti e determinano una stasi dell'ordinario *iter*. Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo "step" precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma: il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza, e quindi il termine di cui al primo comma (i 15 giorni successivi) coincide con quello di 55 giorni prima dell'udienza.

1.2. Il giudice non rileva vizi

Quando invece, all'esito delle verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma), il giudice rileva che il contraddittorio è stato

regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli – in simmetria con il previgente articolo 183, quarto comma – confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall'articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall'articolo 183, sesto comma.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma, in sintesi, riproducono la scansione già prevista dall'articolo 183 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: in un primo momento il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio (in questo caso adottando, ove occorra, i provvedimenti previsti dal secondo comma, corrispondente ai commi 1 e 2 del "vecchio" art. 183), e solo una volta che questa verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (terzo comma, corrispondente al quarto comma del "vecchio" art. 183).

Proprio per questo motivo l'ultimo periodo del secondo comma prevede che dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, il giudice debba ripetere nuovamente le verifiche preliminari, e se queste vanno a buon fine, adotterà i provvedimenti previsti dal terzo comma. Per tali ragioni non si reputa necessaria la modifica della norma.

2. Lo *switch* procedimentale da rito ordinario a semplificato

Al quarto comma, infine, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell'originario impianto del decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, tale momento era collocato nella prima udienza di comparizione, e si prevedeva che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e sentite le parti, potesse disporre il mutamento del

rito con ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile (art. 183-bis).

Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell'adozione del provvedimento, ma aveva l'effetto di rendere quest'ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall'introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-ter.

Dal passaggio al rito semplificato non derivava quindi alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento. Si è perciò ritenuto opportuno, accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa.

Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato.

Al contempo, non si prevede più, rispetto alla formulazione dell'art. 183-bis, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e re melius perpensa, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario.

3. Il decreto del giudice di conferma o differimento è necessario per far decorrere i termini

Si prevede, che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria, e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-ter inizino a decorrere solo quando è

pronunciato il decreto previsto dal terzo comma. La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio e in precedenza descritti.

Ciò in quanto una volta scaduto il termine di 15 giorni le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive: il deposito delle memorie integrative e l'udienza di comparizione delle parti. In mancanza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l'esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sarebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i termini per il deposito delle memorie si cui all'art. 171-ter.

Esse sarebbero quindi verosimilmente indotte a depositare comunque le note, per non rischiare di incorrere in decadenze, con la conseguenza che una successiva – per quanto tardiva – pronuncia del decreto renderebbe inutile l'attività svolta e potrebbe vanificare eventuali strategie processuali articolate dalle difese: eventi, questi, che determinerebbero un inutile appesantimento del processo e maggiori oneri per le parti e i loro avvocati.

3.1. Il caso del decreto tardivo oltre i quindici giorni

Può accadere che il giudice, al posto di confermare o differire la prima udienza entro i quindici giorni dalla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c., lo faccia oltre i quindici giorni; che succede in questo caso?

Il decreto sarà di certo valido, in quanto i termini per i giudizi sono ordinatori così non rendendo 'invalido' il decreto anche se fuori termine.

Non vi è, però il rischio che una parte abbia depositato già le memorie c.d. integrative ex art. 171 ter c.p.c. perchè il termine per il deposito, ancorchè con calcolo a ritroso rispetto alla data fissata per l'udienza, decorre solo dal momento in cui è "pronunciato il decreto" (art. 171 bis ultimo comma c.p.c.).

3.2. Il caso dell'omesso decreto di conferma o differimento

Può accadere anche che il giudice ometta proprio di procedere a decreto, in sede di verifiche preliminari, così di fatto impendendo ai termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. di iniziare a decorrere.

In questo caso, potrebbe essere utile presentare un'istanza ex artt. artt. 175 comma 3 c.p.c. e 289 c.p.c.

4. La Corte Costituzionale ha salvato l'impianto delle verifiche preliminari

E' stata anche, per ciò che qui rileva, sollevata una questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Verona¹, secondo cui sarebbe stata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 171-bis del codice di procedura civile per contrasto con gli articoli 76,77, 3, e 24 Cost. : l'idea di fondo sarebbe stata l'incostituzionalità dell'art. 171 bis c.p.c. perchè lascia il giudice da solo in sede di verifiche preliminari, senza il contraddittorio con le parti.

La [Corte Costituzionale con sentenza n. 96 del 3.6.2024](#) ha, però, confermato la legittimità costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c., per mezzodiun'interpretazione adeguatrice: l'art. 171 bis c.p.c. non viola il principio del contraddittorio in quanto non nega che il giudice possa fissare un'udienza *ad hoc*, in base ad una lettura basata sui principi direttivi del giudice ex artt. 127-175 c.p.c.

Pertanto, come indicato dalla Consulta, leggendo l'art. 171 bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 127-175 c.p.c., ne segue che:

A) se il giudice ritiene necessario che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione, allora ha la possibilità di fissare un'udienza *ad hoc*, nell'ambito di quelli che sono i propri generali poteri di organizzazione e direzione del processo, i quali consentono sempre al giudice, ove lo ritenga opportuno, di concedere termini alle parti per il deposito di note scritte o di fissare udienze non espressamente previste dalla legge;

B) se il giudice adotta senz'altro il decreto quando le questioni che risolve si presentano "liquide", apparendogli scontate e indubbe, allora può accadere che le parti, alle quali il decreto è comunicato, le ritengano invece controvertibili e meritevoli di interlocuzione nel contraddittorio tra loro (ciò che può verificarsi, ad esempio, se viene ordinato l'intervento di un terzo che può incidere sensibilmente sulla portata della lite); in tale evenienza, ciascuna parte può sollecitare il giudice affinché, esercitando il suo potere direttivo, fissi un'udienza *ad hoc* e determini i punti sui quali essa deve svolgersi.

¹ Tribunale di Verona, ordinanza del 22.9.2023, n. 4138 (Giudice M. Vaccari), in *La Nuova Procedura Civile*, 2, 2023.

In estrema sintesi, il problema del rischio di *vulnus* al diritto al contraddittorio determinato dalla previsione delle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. viene risolto nel senso della possibilità data al giudice (d'ufficio oppure su sollecitazione di parte) di fissare un'udienza *ad hoc*.

4.1. Analisi giurimetrica

Si condivide la soluzione della Consulta in ragione del rilievo che, cercando una compatibilità costituzionale prima di procedere a dichiarazione di illegittimità, vengono ipotizzate altre soluzioni interpretative tra cui quella adeguatrice alla luce della Costituzione e principi generali degli artt. 127-175 c.p.c.; l'interpretazione adeguatrice viene, pertanto, costruita tramite principi generali in ragione del fatto che le altre soluzioni erano dubbie.

Ciò è in linea con l'art. 12 preleggi comma 2, che rappresenta un vero e proprio **algoritmo del ragionamento giuridico in punto di interpretazione**²: $IP = (\sum_{n=0}^{\infty} IL(n) \wedge \sum_{n=0}^{\infty} (n) IR) \circ [IL = 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AL(n)] \circ \{AL \approx 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} AI(n)\}$.

Inoltre, la soluzione adottata dal Giudice delle leggi è confermata anche dalle seguenti formule sulla compatibilità costituzionale.

Diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono compatibili se la prima non impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di poter coesistere.

In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono compatibili se e solo se la loro intersezione non è impossibile.

Pertanto: *Cost* e *D1* sono compatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 \neq 0$

Diversamente, diciamo che la Costituzione *Cost* e la disposizione *D1* sono incompatibili se la prima impedisce la formulazione della seconda, con la conseguenza di non poter coesistere.

In modo equivalente, possiamo dire che *Cost* e *D1* sono incompatibili se e solo se la loro intersezione è impossibile.

Pertanto: *Cost* e *D1* sono incompatibili $\Leftrightarrow Cost \cap D1 = 0$

² Per approfondimenti su quest'ultimo punto si rinvia a VIOLA, *Interpretazione della legge con modelli matematici*, Milano, DirittoAvanzato, 2018, dove è spiegata la formula punto per punto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
